



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 da Cristiano Valle, osserva:

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Lecce, in difformità dal Giudice di Pace di Casarano, che aveva accolto la domanda proposta in primo grado, con sentenza n. 04246 del 2017, ha rigettato la domanda di S [REDACTED] proposta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, conseguenti all'incidente stradale occorsogli in data 20 maggio 2011, mentre percorreva con la sua autovettura ^{lo} strada [REDACTED], nel Comune di [REDACTED], a causa del disallineamento di un cordolo sul quale aveva l'auto da lui condotta aveva impattato.

Il ricorso del Palumbo è articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di [REDACTED]

Il P.G. non ha formulato conclusioni.

Non sono state depositate memorie per l'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso è formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2051 cod. civ.

La censura afferma che il Comune non aveva offerto prova alcuna dell'insorgenza del caso fortuito, con la conseguenza che il giudice dell'appello aveva errato nell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ. ritenendolo, viceversa, sussistente.

Il secondo mezzo è proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1227, comma 2, cod. civ.

Il mezzo afferma che il sinistro era stato, dalla sentenza del Tribunale, attribuito all'esclusiva responsabilità del danneggiato, con conseguente erronea applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ ed inoltre che non vi era stata alcuna valutazione, da parte della sentenza impugnata, della velocità alla quale l'autovettura del

[Handwritten signature]
C. Valle
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



██████ viaggiava al momento dell'impatto con il basolo staccatosi dal cordolo.

I motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi sono entrambi inammissibili.

La sentenza in esame ha ritenuto che il caso fortuito potesse essere ravvisato anche nel comportamento del conducente, in relazione alle condizioni della strada percorsa. Nella specie, l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito (di per ciò solo incensurabile in sede di legittimità: Cass. n. 15224 del 19/07/2005) è stato nel senso che le condizioni di tempo e di luogo – mattina di maggio, condizioni di tempo buone, assenza di flussi di traffico contrari, peraltro «*mai dedotti*» – avrebbero dovuto comportare, da parte del conducente, un adeguato livello di diligenza nella guida dell'autovettura, con conseguente agevole preventiva individuazione dell'insidia costituita dal basolo staccatosi dal cordolo.

Sul punto il motivo all'esame non censura adeguatamente la ragione decisoria adottata dalla sentenza in scrutinio, che è coerente con il reiterato orientamento di questa Corte. Il mezzo, invero, ricostruisce tutta la vicenda in fatto e dal punto di vista processuale, ma non censura adeguatamente la sentenza del Tribunale, limitandosi ad affermare che vi sarebbe stata violazione dell'art. 2051 cod. civ.

La sentenza in esame richiama coerentemente la giurisprudenza di legittimità ed evidenzia che date le condizioni di tempo e di luogo (mattina, strada ampia, insussistenza di flussi veicolari contrari) l'insidia era agevolmente prevedibile e, quindi, evitabile con un adeguato grado di diligenza alla guida (Cass. n. 11946 del 16/05/2013) «*In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della*

C. Valle



P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso»).

Questa Corte ha, altresì, affermato (Cass. n. 23919 del 22/10/2013) che *«L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.»*.

Il secondo mezzo è inammissibile avuto riguardo al n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: il fatto decisivo controverso non è in alcun modo individuato, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: *«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza*

C-62



della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» potendosi soltanto in via di mera congettura che si tratti della velocità alla quale viaggiava l'autovettura del [REDACTED].

Lo stesso secondo motivo, nella parte riguardante l'interpretazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ. è, altresì, inammissibile laddove afferma che al [REDACTED] era stata addebitata l'esclusiva responsabilità del sinistro, in quanto la sentenza impugnata ha, richiamando (si veda segnatamente la pag. 3) la giurisprudenza in tema di prova del fortuito, implicitamente fatto riferimento alla responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro.

La disamina delle doglianze mosse con l'appello incidentale è preclusa dalle superiori statuizioni

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, consistenti nell'inammissibilità dell'impugnazione, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.



P.Q.M.

C. 1.02

dichiara il ricorso inammissibile;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 18 giugno 2019.

Il presidente

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30 SET. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA